

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i Beni Strumentali che Claris Leasing concede in locazione per danni materiali e diretti.



Che cosa è assicurato?

Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati salvo quelli espressamente esclusi.

Sono compresi i danni da:

- ✓ sisma, terremoto
- ✓ frana
- ✓ alluvione, inondazione, esondazione, allagamento
- ✓ scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (eventi sociopolitici)
- ✓ furto
- ✓ fenomeno elettrico
- ✓ Assimoco, inoltre, paga le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento detrito.
- ✓ Assimoco assicura inoltre la responsabilità civile di Claris Leasing nella sua qualità di proprietario delle cose assicurate.



Che cosa non è assicurato?

Assimoco non assicura i seguenti beni:

- × attrezzature di varo
- × macchinari e attrezzature operante nel sottosuolo o in gallerie
- × beni installati all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che per tale collocazione siano stati progettati e costruiti
- × veicoli iscritti al P.R.A. e cose su di essi installati, fatta eccezione per le macchine agricole non targate.
- × beni installati in locali ove avvengono lavorazioni di materiali esplosivi o pirotecnici
- × impianti offshore o in acqua
- × impianti per la produzione di bio gas
- × turbine, macchinari di cogenerazione
- × pale eoliche, impianti fotovoltaici
- × impianti sciistici o di risalita
- × macchine e impianti sperimentali o prototipi
- × ripetitori Radio TV
- × macchinari o impianti per discoteche e sale giochi
- × strumenti musicali in genere
- × containers, cose di natura estetica e promozionale
- × aeromobili e cose su di essi installate
- × natanti e cose su di essi installate
- × smartphone e Tablet
- × cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti
- × i beni il cui valore singolo sia superiore a euro 3.000.000
- × Inoltre, sono esclusi i beni adibiti ad uso personale o per scopo non professionale.



Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non paga i danni:

- ! da deperimento o logoramento
- ! relativamente ai danni causati da Guasti macchine alle cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione
- ! causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza
- ! causati con dolo del Conducente e/o dell'Assicurato
- ! da guasti macchine ai macchinari e attrezzature di cantiere, macchine operatrici, distributori automatici per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
- ! dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche
- ! verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
- ! dovuti a guerra
- ! dovuti a eventi sociopolitici
- ! indiretti

Assimoco, inoltre, non paga i danni derivanti da guasti macchine:

- ! a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate
- ! ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate
- ! al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
- ! esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dello Stato della Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e la Svizzera.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato
- comunicare per iscritto alla società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza
- denunciare il sinistro entro 10 giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio (comprensivo di imposte di legge) alla data di effetto della copertura. Puoi corrispondere il premio mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio ed ha effetto:

- decorrenza del contratto di locazione finanziaria, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente;
- sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione finanziaria.

Ogni copertura assicurativa della singola Adesione:

- deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione finanziaria salvo specifico accordo tra le Parti
- rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza e non è tacitamente rinnovabile
- termina non appena sia stata fatta l'operazione di riscatto da parte del Conduttore o effettuata la vendita da parte di Claris Leasing oppure nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria.



Come posso disdire la polizza?

- in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto alla Contraente e previo consenso della stessa a seguito di presentazione di analoga copertura per il bene locato con vincolo a favore della Società di Leasing
- dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, mediante lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni.

Assicurazione Danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Polizza convenzione leasing strumentale"

Data ultimo aggiornamento: 02/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Cosa è assicurato

L'assicurazione copre i beni strumentali (nuovi o usati) che il Contraente dà in locazione ai propri Conduttori. Sono coperti i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualsiasi evento non escluso espressamente.

Per la sezione Responsabilità Civile (valida solo per Claris Leasing), Assimoco copre Claris Leasing per quanto deve pagare come responsabile civile per legge, per danni a persone (morte o lesioni) e danni a cose o animali causati a terzi da un fatto accidentale legato alla proprietà dei beni assicurati.

Opzioni con riduzione del premio

Non sono previste dal prodotto.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Non sono previste dal prodotto.



Che cosa NON è assicurato?

Danni alle cose

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Responsabilità civile (valida solo per Claris Leasing)

(i) Non sono considerati terzi: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori di Claris Leasing, le persone in rapporto di parentela o affinità e conviventi con essi, le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per Claris Leasing o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, o di collaborazione con esso. (ii) Assimoco non paga: i danni di cui deve rispondere esclusivamente il Conduttore/Aderente per l'uso delle cose assicurate, i danni alle altre cose date in locazione da Claris Leasing, i danni da furto, tutti i rischi di Responsabilità Civile per cui la legge prevede l'assicurazione obbligatoria, i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dal Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore, i danni da inquinamento, i danni dovuti a responsabilità di Claris Leasing come costruttore o fornitore delle cose assicurate, i danni per cui deve rispondere per legge o contratto il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate, i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, sostanze radioattive o apparecchi per accelerazione di particelle atomiche, i danni collegati a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni da accelerazione artificiale di particelle atomiche, i danni da software, i danni direttamente o indirettamente derivanti da amianto o prodotti contenenti amianto, i danni direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.



Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di: a) garantire la copertura assicurativa, b) pagare un sinistro, c) fornire una prestazione, possa esporre Assimoco all'applicazione o al rischio di applicazione di: 1) sanzioni, divieti o restrizioni in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite, 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.

Danni alle cose

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Responsabilità civile (valida solo per Claris Leasing)

Esclusioni

(i) danni materiali o non materiali, direttamente o indirettamente conseguenti, in tutto o in parte, a manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione o qualsiasi modifica di dati, codici, archivi digitali, programmi software o altri set di istruzioni di programmazione, (ii) utilizzo di Internet o simili, indirizzi Internet, siti web o simili, (iii) riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili, (iv) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/dai siti web o simili (es. download di file/programmi da posta elettronica), (v) computer hacking, virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche, codici dannosi), (vi) funzionamento o malfunzionamento di Internet o connessione a indirizzi Internet, siti web o simili, (vii) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi se conseguenti a un evento sopraindicato, (viii) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (marchio, copyright, brevetto), (ix) violazione del regolamento GDPR sulla Privacy e successive modifiche, salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio, (x) danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non è collegato a tali eventi.

Rivalse

Non vi sono informazioni specifiche sulle rivalse.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a chi stipula un contratto di locazione finanziaria (leasing) con Claris Leasing. Quindi, è rivolto a persone o aziende che prendono in leasing beni strumentali tramite Claris Leasing.



Quali costi devo sostenere?

I costi a carico del contraente sono: (i) costi di intermediazione pari al 34,40% calcolati sul premio imponibile; (ii) non sono previsti costi dei PPI, perché il prodotto non è abbinato a finanziamenti.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it . per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it . L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it , info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziante assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 21,25%
---	----------------------------

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza Convenzione Leasing strumentale

Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di bene ad uso strumentale

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della POLIZZA
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set informativo Mod. 440 – Ed. 01/2026 – Aggiornamento 02.2026

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza Convenzione Leasing Strumentale**.

La polizza Convenzione Leasing Strumentale le offre una copertura assicurativa per i beni strumentali avuti in locazione da una società di leasing. La protegge da tutti i danni materiali e diretti, nei limiti descritti dalle condizioni di assicurazione, che i beni possono subire.

La polizza tutela, inoltre, la società di leasing per eventuali danni causati involontariamente a terzi dalle attrezzature date in locazione.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato e dell'Utilizzatore Aderente**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.

Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

PREMESSA**3****SEZIONE DANNI ALLE COSE****4****COSA È SEMPRE ASSICURATO****4**

Art. 1 - Rischi assicurati	4
Art. 2 - Beni assicurabili	4
Art. 3 - Somme assicurate	4
Art. 4 - Sisma/Terremoto	4
Art. 5 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (eventi sociopolitici)	4
Art. 6 - Danni da furto – mezzi di chiusura dei locali	4
Art. 7 - Furto macchinari e attrezzature di cantiere e macchine agricole posti all'aperto	4
Art. 8 - Danni da fenomeno elettrico	5
Art. 9 - Distributori automatici	5
Art. 10 - Macchine agricole	5
Art. 11 - Macchine operatrici, macchinari ed attrezzature di cantiere	5
Art. 12 - Beni strumentali concessi in sublocazione	5
Art. 13 - Beni a impiego mobile	5
Art. 13 bis - Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento detriti	6

**COSA NON È ASSICURATO****6**

Art. 14 - I beni non assicurabili	6
-----------------------------------	---

**LIMITI DI COPERTURA****6**

Art. 15 - I danni non assicurati	6
Art. 16 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori elettronici	7
Art. 17 - Inondazione, alluvione e allagamento di centrali idroelettriche	7
Art. 18 - Cyber Clause	7
Art. 19 - Malattie Trasmissibili	8
Art. 20 - Riepilogo Scoperti / limiti di risarcimento	8

**DOVE VALE LA COPERTURA****9**

Art. 21 - Validità territoriale	9
---------------------------------	---

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****9**

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro	9
Art. 23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	10
Art. 24 - Modalità di valutazione del danno	10
Art. 25 - Compito dei Periti	10
Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno	11
Art. 27 - Limite massimo dell'indennizzo	11
Art. 28 - Rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga	11
Art. 29 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	12
Art. 30 - Ispezione delle cose assicurate	12
Art. 31 - Esagerazione dolosa del danno	13

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**14**

Premessa

14

**COSA È SEMPRE ASSICURATO****14**

Art. 32 - Oggetto della garanzia	14
----------------------------------	----

**CHI E COSA NON E' ASSICURATO****14**

Art. 33 - Delimitazione dell'assicurazione	14
--	----

**LIMITI DI COPERTURA****14**

Art. 34 - Cyber Clause	14
Art. 35 - Malattie Trasmissibili	15

	DOVE VALE LA COPERTURA	15
	Art. 36 - Validità territoriale	15
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	15
	Art. 37 - Obblighi in caso di sinistro	15
	Art. 38 - Rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga	15
	Art. 39 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	16
	Art. 40 - Gestione delle controversie - spese legali	16
	Art. 41 - Massimale di garanzia	16
	PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	17
	OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	17
	Art. 42 - Obbligo di dichiarazioni veritiere	17
	Art. 43 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	17
	Art. 44 - Modifiche dell'assicurazione	17
	Art. 45 - Comunicazioni e prestazioni in caso di coesistenza di altre assicurazioni	17
	Art. 46 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	17
	Art. 47 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	17
	Art. 48 - Rinvio alle norme di legge	17
	Art. 49 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Aderenti alle posizioni assicurative sottoscritte	18
	Art. 50 - Colpa grave	18
	Art. 51 - Conservazione delle cose assicurate	18
	Art. 52 - Ubicazione delle cose assicurate	18
	QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	18
	Art. 53 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia	18
	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	18
	Art. 54 - Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione	18
	COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	19
	Art. 55 - Scadenza della garanzia	19
	Art. 56 - Recesso in caso di sinistro	19
	Art. 57 - Recesso in caso di Terremoto	19
	Art. 58 - Recesso in caso di Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e terrorismo (Eventi Sociopolitici)	19
	Art. 59 - Recesso in caso di Inondazione e alluvione	19
	Art. 60 - Coassicurazione e delega	19
	NORME DI CARATTERE GENERALE	21
	GLOSSARIO	23

PREMESSA

Premesso che:

1. Claris Leasing S.p.A. esercita attività di locazione finanziaria (leasing), in forza della quale procede all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, veicoli, ecc. (in seguito, chiamati "beni") su richiesta e scelta dei propri clienti (**Conduttori/Aderenti**) allo scopo di concedergliene l'utilizzo
2. in qualità di proprietario dei beni oggetto del contratto di leasing, Claris Leasing S.p.A. ha un interesse concreto ad assicurare tali beni contro tutti i rischi indicati nelle condizioni di **Assicurazione**, nonché contro il **Rischio** di responsabilità civile derivante dalla proprietà dei beni
3. ai sensi del contratto di leasing, i **Conduttori/Aderenti** si sono impegnati a procurare a Claris Leasing S.p.A. una copertura assicurativa contro i rischi di danno al bene assicurato. Si prende atto, inoltre, che i conduttori/aderenti hanno un interesse ad ottenere una copertura assicurativa limitatamente all'ipotesi in cui, al momento del **sinistro**, il valore del bene assicurato sia superiore al credito residuo di Claris Leasing S.p.A. in forza del contratto di leasing stesso. In tale caso, la copertura assicurativa a beneficio dei conduttori/aderenti è limitata alla quota di valore del bene eccedente il credito residuo della società di leasing
4. Claris Leasing S.p.A. intende proporre, direttamente o tramite soggetti incaricati, ai **Conduttori/Aderenti** con i quali stipula un contratto di locazione finanziaria, una copertura assicurativa a tutela dei **Beni Strumentali** oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nel Contratto di **Assicurazione** Convenzione quadro ad Adesione. Si precisa che, data la necessità di una copertura a tutela del bene strumentale, il **Conduttore** può aderire liberamente alla presente convenzione o reperire sul mercato un'altra polizza alle condizioni richieste da Claris Leasing S.p.A.
5. **Assimoco** prende atto, pertanto, della contestuale presenza di due interessi concorrenti alla copertura assicurativa fornita dal contratto, ovvero l'interesse della società di leasing alla copertura del bene nei limiti di quanto alla stessa dovuto dal **Conduttore/Aderente** in base al contratto di leasing, e l'interesse del **Conduttore/Aderente** ad una piena copertura del bene assicurato, secondo le condizioni di cui al contratto, per un importo del danno indennizzabile ai termini di **polizza** eventualmente anche superiore rispetto agli importi di spettanza della società di leasing. Entrambi gli interessi sopra indicati risultano assicurati dalla presente **polizza**
6. **Assimoco** intende prestare tale copertura nei termini riportati nel presente Contratto di **Assicurazione** Convenzione quadro ad Adesione
7. per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile Terzi della Proprietà, si precisa che la **polizza** opera con riferimento alla responsabilità civile imputabile alla società di leasing, nella sua qualità di proprietaria/locatrice dei beni assicurati, per danni cagionati dai beni stessi a terzi, mentre si prende atto che la Responsabilità Civile Terzi per la Conduzione del bene locato è a carico del **Conduttore/Aderente** e non è coperta dalla presente **polizza**.

si stipula il presente Contratto di **Assicurazione** Convenzione quadro ad Adesione.

SEZIONE DANNI ALLE COSE



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - RISCHI ASSICURATI

Assimoco paga i danni materiali e diretti derivanti da sinistri ai **beni strumentali** assicurati (in seguito denominati cose), che il **Contraente** abbia concesso in locazione ai **Conduttori**.

ART. 2 - BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura le cose nuove o usate, escluse quelle adibite a uso personale o per scopi non professionali.

ART. 3 - SOMME ASSICURATE

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al prezzo di acquisto da parte del **Contraente** - come da fattura - comprensivo delle spese di diretta imputazione, quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo (esclusa IVA).

ART. 4 - SISMA/TERREMOTO

Assimoco paga i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da sisma/terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che ogni **sinistro** da sisma/terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

ART. 5 - SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO E TERRORISMO (EVENTI SOCIOPOLITICI)

A parziale deroga delle esclusioni di **polizza**, **Assimoco** paga i danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e **terrorismo**.

Il presente articolo non si applica al caso di furto.

ART. 6 - DANNI DA FURTO – MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

La garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi – salvo quanto diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Nel caso in cui, al momento del **sinistro**, venga accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, **Assimoco**:

- paga il danno, purché l'autore si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti
- corrisponde all'**Assicurato** l'80% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.

ART. 7 - FURTO MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE E MACCHINE AGRICOLE POSTI ALL'APERTO

Assimoco paga il furto di **macchinari e attrezzature di cantiere** e **macchine agricole** all'aperto a condizione che gli stessi siano posti in area di cantiere o di lavoro delimitata e recintata e che il furto avvenga con scasso o rottura della recinzione.

Il pagamento dell'**indennizzo** verrà effettuato previa detrazione di uno **scoperto** del 25%.

ART. 8 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

Assimoco paga i danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica di alimentazione che colpiscano apparecchiature elettroniche a corrente debole, o parti elettroniche di controllo e regolazione facenti parte di macchinario a condizione che tali beni siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione.

ART. 9 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Sono assicurati distributori automatici purché ubicati all'interno di fabbricati. La garanzia non opera per i **guasti macchine**.

ART. 10 - MACCHINE AGRICOLE

Sono assicurate le **macchine agricole**.

La garanzia non opera per:

- **guasti macchine**
- danni verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate
- i danni da responsabilità civile verso terzi derivante da circolazione o conduzione.

ART. 11 - MACCHINE OPERATRICI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE

Sono assicurate le **macchine operatrici**, il **macchinario** e le **attrezzature di cantiere**.

Assimoco:

- a) non paga i danni causati da **guasti macchine**
- b) paga i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto a condizioni che le cose assicurate si trovino nel luogo di impiego
- c) estende, per le gru a torre, la garanzia alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego solo in occasione di trasporto o trasferimento a condizione che tali operazioni siano effettuate dal **Conduttore** e/o dal subconduttore.

ART. 12 - BENI STRUMENTALI CONCESSI IN SUBLOCAZIONE

La garanzia è operante anche se le cose assicurate sono concesse in sublocazione se il sublocatore ha tra le sue attività anche quella specifica di "noleggio". Se questa non è una delle attività del sublocatore la garanzia è operante se:

- i beni assicurati vengono concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi
- disciplinata da specifico contratto
- la cessione avviene a unico sublocatario (è esclusa cioè la sub-sublocazione).

ART. 13 - BENI A IMPIEGO MOBILE

Sono assicurati i beni che per loro natura possono essere usati in luoghi diversi.

Per tali beni, ferme le delimitazioni di **polizza**, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dello Stato della Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e la Svizzera, purché per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per il loro impiego.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno
- Il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

ART. 13 BIS - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DETRITI

Assimoco paga le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e trattare alla più vicina discarica i residui del **sinistro**.

In tali spese sono comunque compresi anche quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni.

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 14 - I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura i seguenti beni:

- attrezzature di varo
- macchinari e attrezzature operante nel sottosuolo o in gallerie
- beni installati all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che per tale collocazione siano stati progettati e costruiti
- veicoli iscritti al P.R.A. e cose su di essi installati, fatta eccezione per le **macchine agricole** non targate.
- beni installati in locali ove avvengono lavorazioni di materiali esplosivi o pirotecnici
- impianti offshore o in acqua
- impianti per la produzione di bio gas
- turbine, macchinari di cogenerazione
- pale eoliche, impianti fotovoltaici
- impianti sciistici o di risalita
- macchine e impianti sperimentali o prototipi
- ripetitori Radio TV
- macchinari o impianti per discoteche e sale giochi
- strumenti musicali in genere
- containers, cose di natura estetica e promozionale
- aeromobili e cose su di essi installate;
- natanti e cose su di essi installate
- smartphone e Tablet
- cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti
- i beni il cui valore singolo sia superiore a euro 3.000.000.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 15 - I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non paga i danni:

1. di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate
2. relativamente ai danni causati da **guasti macchine** alle cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione
3. causati da difetti già esistenti e di cui l'**Assicurato** era a conoscenza
4. causati con dolo del **Conduttore** e/o dell'**Assicurato**
5. i **guasti macchine** ai **macchinari e attrezzature di cantiere, macchine operatrici, distributori automatici**
6. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
7. dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche
8. verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione (salvo quanto previsto per i beni ad impiego mobile)
9. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
10. verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni,

provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il **terrorismo** o la violenza, atti vandalici e dolosi (fatta eccezione per il furto), atti di **terrorismo** o di sabotaggio, salvo che il **Conduttore** o l'**Assicurato** provi che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi

11. verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'**Assicurato** o il **Conduttore** provi che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi
12. indiretti da qualsiasi causa originati.

Assimoco, inoltre, non paga i danni derivanti da **guasti macchine**:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

ART. 16 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER ELABORATORI ELETTRONICI

Relativamente ad elaboratori e impianti elettronici in caso di **Sinistro** sono esclusi dalla garanzia:

- i danni meccanici ed elettrici di origine interna
- i difetti o disturbi di funzionamento
- i danni a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature assicurate la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei **contratti di assistenza tecnica**, quali: i controlli di funzionalità, la manutenzione preventiva, la eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
- l'eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Non sono risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale e i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

ART. 17 - INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO DI CENTRALI IDROELETTRICHE

Assimoco non paga i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento di centrali idroelettriche, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il **sinistro**.

ART. 18 - CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie contenute nelle condizioni di **assicurazione**, rimane escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica)
- e) computer hacking
- f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.)
- g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari
- h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati

- o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato)
- i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)
 - j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy (e successive modifiche ed integrazioni

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

ART. 19 - MALATTIE TRASMISSIBILI

Assimoco non paga i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il **Contraente/Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

ART. 20 - RIEPILOGO SCOPERTI / LIMITI DI RISARCIMENTO

Art.	GARANZIA	FRANCHIGIA/SCOPERTO PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO per sinistro / anno per ogni singola adesione
	Franchigia prevista per ogni tipo di sinistro indennizzabile con le deroghe sotto riportate	€ 500,00	
2	Guasti macchine	20 % con minimo 2.500	
2	Guasti macchine per beni in sub-locazione	20% con minimo 5.000	
4	Sisma o Terremoto	10 % con il minimo di euro 2.000	Per beni strumentali fino a 1.000.000 di somma assicurata : • limite di indennizzo pari alla somma assicurata Per beni strumentali oltre 1.000.000 di somma assicurata : • limite di indennizzo 70 % della somma assicurata alla singola adesione
5	Eventi sociopolitici		80 % della somma assicurata alla singola adesione
6	Furto all'interno di locali, perpetrato con effrazione mezzi di chiusura non conformi alla tipologia ammessa	20 %	
7	Furto macchinari e attrezzature di cantiere e macchine agricole all'aperto	25 % con il minimo di euro 2.000	
13	Beni a impiego mobile	25 % minimo 2.000	

13 bis	Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento detriti		10% somma assicurata
	Alluvioni, inondazioni ed esondazioni e allagamenti	10 % con il minimo di euro 2.000	Per beni strumentali fino a 1.000.000 di somma assicurata : limite di indennizzo pari alla somma assicurata Per beni strumentali oltre 1.000.000 di somma assicurata : limite di indennizzo 70 % della somma assicurata alla singola adesione
	Frane	10 % con il minimo di euro 2.000	Limite di indennizzo pari alla somma assicurata alla singola adesione

Somma assicurata/Massimale: € 100.000,00**Danno:** € 20.000,00**Scoperto 10% con il minimo di € 2000,00****Indennizzo:** € 20.000,00 - 10% del danno = € 18.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).**Somma assicurata/Massimale:** € 100.000,00**Danno:** € 10.000,00**Scoperto 10% con il minimo di € 2000,00****Indennizzo:** € 10.000,00 - € 2000,00 = € 8000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).**DOVE VALE LA
COPERTURA****ART. 21 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'**Assicurazione** è valida entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dello Stato della Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e la Svizzera.

**OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO****ART. 22 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di **sinistro** il **Conduttore/Aderente** deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni di **Assimoco** prima della riparazione; le relative spese sono a carico di **Assimoco** secondo quanto previsto dalla legge
- darne avviso a Claris Leasing o ad **Assimoco** entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In caso di denuncia trasmessa successivamente a tale termine, **Assimoco** si riserva il diritto di ridurre l'**indennizzo** in ragione del pregiudizio sofferto
- in caso di furto o rapina o di **sinistro** presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del **sinistro** e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dev'essere trasmessa a **Claris Leasing**
- conservare le tracce e i residui del **sinistro** nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, salvo diverso accordo con **Assimoco**, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità
- fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di

Assimoco, salvo che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal **Contraente** o dal **Conduttore/Aderente**, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui ai punti a) e b), il **Contraente** e/o il **Conduttore/Aderente** possono prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il **sinistro**, l'**Assicurazione** resta sospesa relativamente ai **guasti macchine** - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. 23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per il **Conduttore/Aderente**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Anche nell'ipotesi in cui il **Conduttore/Aderente** risulta essere **Assicurato**, Claris Leasing è l'unico soggetto titolato ad esercitare le azioni, le ragioni ed i diritti previsti dalle Condizioni di **Assicurazione** in forza di mandato irrevocabile, gratuito, conferito dal **Conduttore/Aderente** a Claris Leasing.

Assimoco si impegna a prestare piena copertura dei beni assicurati secondo i criteri di quantificazione del danno stabiliti dalle Condizioni di **Assicurazione**. L'**indennizzo** dovrà essere offerto al **Contraente** Claris Leasing.

In fase di liquidazione dell'**indennizzo**, Claris Leasing si impegna a liberare a favore del **Conduttore/Aderente**:

1. in caso di danno non riparabile, la parte di **indennizzo** ricevuta e liquidata da **Assimoco** nei limiti di quanto essa ecceda l'importo dovuto al **Contraente** dallo stesso **Conduttore/Aderente**, calcolato secondo i criteri stabiliti dal **contratto di riferimento**
2. in caso di danno riparabile, la parte di **indennizzo** corrispondente al costo delle riparazioni, previa presentazione di fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento degli stessi da parte del **Conduttore/Aderente**, precisando che in ogni caso Claris Leasing risulta impegnata esclusivamente entro i limiti di quanto riconosciuto da **Assimoco** a titolo di **indennizzo** assicurativo.

ART. 24 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;
- oppure
2. a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 25 - COMPITO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**
 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente** e il **Conduttore** abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**
 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **sinistro**
 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
- I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere

raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti (compreso l'**Utilizzatore/Aderente**), le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita:

a) Nel caso di danno riparabile:

1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del **sinistro** della cosa danneggiata
2. stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del **sinistro**, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata
3. stimando il valore ricavabile, al momento del **sinistro**, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'**indennizzo** si detrae dall'importo stimato in a) 2 quello stimato in a) 3.

b) Nel caso di danno non riparabile:

1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del **sinistro** della cosa danneggiata
2. stimando il valore della cosa danneggiata al momento del **sinistro**, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa
3. stimando il valore ricavabile, al momento del **sinistro**, dai residui.

Per il calcolo dell'**indennizzo** si detrae dall'importo stimato in b) 2 quello stimato in b) 3.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2 sono uguali o superiore al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al prezzo originario di acquisto da parte dell'**Assicurato** come indicato all'art. 3, l'**Assicurato** sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione qualora si verificchino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la stessa cosa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Sono escluse dall'**indennizzo** le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal **sinistro**.

ART. 27 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C., per nessun motivo **Assimoco** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 28 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E AL DIRITTO DI SURROGA

Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, verso:

1. le persone delle quali l'**Assicurato** e/o il **Contraente** deve rispondere a norma di legge
2. le Società controllanti, controllate, consociate e collegate
3. i fornitori ed i clienti
4. il **Conduttore/Aderente/Utilizzatore** in tutte le ipotesi in cui questo non rivesta il ruolo di **Assicurato**;
5. il Sub-conduttore in tutti i casi in cui sia assicurata la sub-conduzione.

purché il **Contraente** o l'**Assicurato** stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento

ART. 29 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

- I. **Assimoco** comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**.

Assimoco procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate. Nel caso di danno parziale la liquidazione potrà essere effettuata da **Assimoco** direttamente a Claris Leasing, salva diversa indicazione da parte di quest'ultima. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del **sinistro**, il pagamento sarà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che il danno non è stato causato con dolo del **Contraente**, dell'**Aderente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

II. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO

Anticipo parziale del danno

Se i beni assicurati colpiti dal sinistro si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Contraente/Assicurato può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

Come si ottiene

1. Il Contraente/Assicurato deve inviare ad **Assimoco** la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal sinistro insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato
2. Entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, **Assimoco** effettua un sopralluogo per verificare:
 - lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
 - che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosi

Se non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, **Assimoco** paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo.

In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, **Assimoco** comunica al Contraente/Assicurato i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.

3. Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), **Assimoco** paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di nullità, annullabilità e risoluzione dell'assicurazione.

La procedura descritta non impedisce ad **Assimoco**, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.

ART. 30 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha il diritto di ispezionare in ogni momento i beni assicurati ed il **Contraente**, il **Conduttore** o l'**Aderente** hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 31 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'*indennizzo*.

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando il **Contraente**, il **Conduttore** o l'**Aderente** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

PREMESSA

Per questa sezione si intende per **Assicurato** esclusivamente Claris Leasing, soggetto proprietario delle cose assicurate.



COSA È SEMPRE ASSICURATO

ART. 32 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Assimoco si obbliga a tenere indenne Claris Leasing di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi **in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza**.



CHI E COSA NON E' ASSICURATO

ART. 33 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

1. il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori di Claris Leasing e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi
2. le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per Claris Leasing o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

Assimoco non paga:

- a. i danni cui debba rispondere esclusivamente il **Conduttore/Aderente** in dipendenza dell'uso delle cose assicurate
- b. i danni alle altre cose date in locazione da Claris Leasing
- c. i danni da furto
- d. tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione
- e. i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dal **Contraente** non derivanti direttamente dalle leggi in vigore
- f. i danni da inquinamento in genere
- g. i danni dovuti a responsabilità facenti capo a Claris Leasing nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate
- h. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate
- i. i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- j. i danni da software
- k. i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto
- l. i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 34 - CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie contenute nelle condizioni di **Assicurazione** prestate dalla presente **polizza**, rimane escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download

- di file/programmi da posta elettronica)
- e) computer hacking
 - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.)
 - g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari
 - h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato)
 - i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto)
 - j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy e successive modifiche ed integrazioni

salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

ART. 35 - MALATTIE TRASMISSIBILI

Assimoco non paga i danni verificatisi in occasione di manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il **Contraente/Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 36 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'**Assicurazione** è valida entro i confini dello Spazio Economico Europeo, dello Stato della Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e la Svizzera.



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 37 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** Claris Leasing deve:

- a) darne tempestivo avviso, preceduto da raccomandata o posta elettronica certificata (Pec) o per il tramite posta elettronica anche non certificata per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza** o a **Assimoco** entro 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del **sinistro**
- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, nell'eventualità in cui **Assimoco** lo richiedesse, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Claris Leasing è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese decade dai diritti del contratto.

ART. 38 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E AL DIRITTO DI SURROGA

Assimoco rinuncia al diritto di rivalsa e al diritto di surroga ex art. 1916 c.c., salvo il caso di dolo, verso:

- 1. le persone delle quali l'**Assicurato** e/o il **Contraente** deve rispondere a norma di legge;
- 2. le Società controllanti, controllate, consociate e collegate;
- 3. i fornitori ed i clienti
- 4. il **Conduttore/Aderente/Utilizzatore** in tutte le ipotesi in cui questo non rivesta il ruolo di **Assicurato**;
- 5. il Sub-conduttore in tutti i casi in cui sia assicurata la sub-conduzione

purché il **Contraente** o l'**Assicurato** stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento

ART. 39 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per il **Conduttore**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Claris Leasing è l'unico soggetto titolato ad esercitare le azioni, le ragioni ed i diritti previsti dalle Condizioni di **Assicurazione**.

ART. 40 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

Assimoco assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome di Claris Leasing, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'**Assicurato** stesso. Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro Claris Leasing entro il termine di 1/4 del massimale stabilito in **polizza**, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assimoco** Spa e Claris Leasing, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate da **Assimoco** fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, in questo caso le spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Assimoco non riconosce spese da essa non autorizzate né spese sostenute da Claris Leasing per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

ART. 41 - MASSIMALE DI GARANZIA

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme (oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui al precedente articolo 40) euro 3.000.000 per **sinistro** col limite di:

- euro 3.000.000 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali
- euro 3.000.000 per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

ART. 42 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONI VERITIERE

Il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** è obbligato a rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi da assicurare (=> artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**.

ART. 43 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio**, **Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successivi alla comunicazione del **Contraente**, dell'**Aderente** o dell'**Assicurato** e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il **Conduttore/Aderente** deve comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'eventuale aggravamento del **rischio** mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) oppure posta elettronica non certificata. Gli aggravamenti di **rischio** non noti o non accettati da **Assimoco** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la cessazione dell'**assicurazione**. L'omissione in buona fede da parte dell'**Assicurato**, dell'**Aderente** o del **Contraente** di circostanze aggravanti il **rischio** non pregiudicano il diritto all'integrale **indennizzo** dei danni.

ART. 44 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

ART. 45 - COMUNICAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di **sinistro**, il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **rischio**. Se il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** omette dolosamente la comunicazione di cui sopra, **Assimoco** non è tenuta a corrispondere l'**indennizzo**.

In caso di **sinistro**, il **Contraente**, l'**Aderente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, può chiedere a ciascuno di essi l'**indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'**indennizzo** dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, **Assimoco** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'**indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto.

ART. 46 - GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative alla presente **assicurazione** sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il foro di Treviso.

ART. 47 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

La **polizza** non opera se garantire la copertura, pagare un **sinistro** o fornire qualsiasi prestazione può esporre **Assimoco** anche solo al **rischio** di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che **Assimoco** deve rispettare

ART. 48 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiana.

ART. 49 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – ACCESSO DEGLI ADERENTI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE SOTTOSCRITTE

Il **Contraente** si obbliga a consegnare ai **Conduttori/Aderenti**, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.

Ai **Conduttori/Aderenti** è consentito, collegandosi al sito internet di **Assimoco**, entrare nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

ART. 50 - COLPA GRAVE

Assimoco risponde dei danni causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'**Assicurato** e/o del **Conduttore**.

ART. 51 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

ART. 52 - UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

È facoltà del **Conduttore/Aderente** cambiare l'ubicazione delle cose assicurate ad uso fisso, rispetto a quella di consegna del bene, previa autorizzazione della **Contraente**. Rimane fermo l'obbligo di un'adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.

**QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO**

ART. 53 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il **premio** viene versato ad **Assimoco** dal **Contraente**. Il **Conduttore/Aderente** versa al **Contraente** la quota di **premio** che viene corrisposta unitamente ai canoni di locazione mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).

Se il **Contraente** non paga i premi o le rate di **premio** successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del **premio**, **Assimoco** ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE**

ART. 54 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** relativa alla singola Adesione ha effetto dalle ore 24:00 del primo giorno in cui si sono verificate le seguenti condizioni:

- decorrenza del contratto di locazione finanziaria, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il **Contraente**;
- sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione finanziaria.

Ogni copertura assicurativa data dalla singola Adesione:

1. deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo **contratto di riferimento** salvo specifico accordo tra le Parti;
 2. rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza e non è tacitamente rinnovabile;
 3. termina non appena sia stata fatta l'operazione di riscatto da parte del **Conduttore** o effettuata la vendita da parte di Claris Leasing oppure negli altri casi indicati dal successivo art. 55.
-



COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE

ART. 55 - SCADENZA DELLA GARANZIA

Nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, compreso il caso di inadempienza del **Conduttore**, il **Contraente** può recedere dalla copertura del bene assicurato, restando convenuto che il **Contraente** sopporta l'onere del **premio** annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura. Nei suddetti casi, **Assimoco** rimborsa la parte di **premio** - eventualmente già incassata - relativa al periodo di **rischio** non corso, al netto delle imposte. Il recesso da parte del **Contraente** in riferimento alla singola Adesione libera altresì il **Conduttore/Aderente** dal pagamento dei premi relative alle rate successive alla data di cessazione della copertura assicurativa.

Ciascun **Aderente** ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto alla **Contraente** e previo consenso della stessa a seguito di presentazione di analoga copertura per il bene locato con vincolo a favore della Società di Leasing, secondo quanto previsto dal **contratto di riferimento**.

ART. 56 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni **sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo Assimoco** o il singolo **Aderente** possono recedere dalla singola Adesione colpita da **sinistro** con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata.

Trascorsi quindici giorni dalla data di efficacia del recesso **Assimoco** mette a disposizione del **Contraente** l'eventuale rateo di **premio** imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del **premio** secondo quanto previsto dal contratto.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

ART. 57 - RECESSO IN CASO DI SISMA/TERREMOTO

Assimoco ha facoltà di recedere dalla garanzia Terremoto (=> Art. 4), mediante lettera raccomandata e con preavviso di giorni. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, **Assimoco** mette a disposizione dell'**Assicurato** il rateo di **premio** netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 58 - RECESSO IN CASO DI SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO E TERRORISMO (EVENTI SOCIOPOLITICI)

Assimoco ha facoltà di recedere dalla garanzia scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato e **terrorismo** (=> Art. 5), mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, **Assimoco** mette a disposizione dell'**Assicurato** il rateo di **premio** netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 59 - RECESSO IN CASO DI INONDAZIONE E ALLUVIONE

Assimoco ha la facoltà di recedere dalla garanzia Inondazione e Alluvione mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, **Assimoco** mette a disposizione dell'**Assicurato** il rateo di **premio** netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

ART. 60 - COASSICURAZIONE E DELEGA

RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E INCARICO

L'**assicurazione** è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di **Assimoco** incaricata dal **Contraente**, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'**assicurazione**.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del **Contraente**, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal **Contraente** in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di **assicurazione** e del contrassegno.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il **Contraente** e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Compagnia	QUOTA	Ripartizione premio
Assimoco		3 (*)
Assimoco	50	48,5%
R + V VERSICHERUNG	50	48,5%
Totali	100%	100%

(*) All'impresa incaricata è corrisposta direttamente dal **Contraente** la quota di **premio** corrispondente al ristoro (più le imposte); tale ammontare viene determinato applicando una percentuale forfettaria del 3% al **premio** netto totale. La restante parte del **premio** (ossia il totale del **premio** dedotta la quota corrispondente al ristoro) è suddivisa tra le Coassicuratrici (incluse la società incaricata) sulla base della percentuale di **rischio** assunta da ciascuna.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

ALLAGAMENTO	Eccesso o accumulo d'acqua per motivi fortuiti o di emergenza o in conseguenza di eventi naturali
ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di recinti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
ASSICURATO	Gli Assicurati sono: 1. il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero Claris Leasing S.p.A. che è anche Contraente della Polizza Convenzione (in breve "Claris" o "Claris Leasing") 2. Il Conduttore/Aderente: a. in quanto titolare di un interesse all'assicurazione nell'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore del bene - calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente contratto - sia superiore al credito di Claris Leasing in forza del contratto di locazione finanziaria, e solo per la quota eccedente tale importo b. in considerazione della rinuncia da parte di Assimoco all'azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI).
BENEFICIARIO	Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza, cioè Claris Leasing, salvo il dovere di retrocessione di quest'ultima verso il Conduttore/Aderente della quota di indennizzo eccedente il credito di Claris Leasing in forza del contratto di locazione finanziaria limitatamente all'ipotesi in cui, al momento del sinistro, il valore del bene - calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente contratto - sia superiore a tale credito.
BENI STRUMENTALI	Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore/Aderente per lo svolgimento di un'attività, in seguito definiti "cose" o "beni".
CONDUTTORE/ADERENTE	Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.
CONTRAENTE/LOCATORE	Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva ovvero Claris Leasing.
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
CONTRATTO DI RIFERIMENTO	Il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Contraente/Locatore e il Conduttore/Aderente.

FENOMENO ELETTRICO	Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; - sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
FRANA	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
FRANCHIGIA	L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che Assimoco non indennizza.
GUASTI MACCHINE	I danni ai beni derivanti da guasti originati da cause interne ad essi, di natura meccanica o elettrica compresi quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, corpi estranei
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da Assimoco in caso di sinistro.
MACCHINARIO ED ATTREZZATURE DI CANTIERE – MACCHINE MOVIMENTO TERRA	Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore/Aderente per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole
MACCHINE AGRICOLE	Come da definizione dell'art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n° 258 e successive modifiche.
MACCHINE OPERATRICI	Come da definizione dell'art. 58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n° 258 e successive modifiche.
POLIZZA	Documento che comprova l'esistenza del contratto.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente a Assimoco a fronte delle garanzie prestate, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventualmente oneri di legge.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO	La quota in percentuale che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che Assimoco Spa non indennizza.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SISMA/TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata fra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti

dalle Autorità competenti . localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

TERRORISMO

Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

